



TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro

n. _____ Sent.
n. 40025/2012 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott.ssa Clara Ruggiero,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 40025/2012 R.G., discussa all'udienza del
...18.3.2014....., promossa

da

rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, come da mandato
in atti;

RICORRENTE

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ~~di Caserta~~, in persona del legale
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ~~_____~~, come da mandato in
atti;

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive (indennità di esclusività).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.12.2012 , _____ , esponeva di essere
dirigente medico operante presso l'azienda sanitaria convenuta e che, in data 12.9.2011,
avendo svolto durante il quinquennio precedente presso la struttura di neuroradiologia un'
attività di alto profilo professionale, aveva ricevuto valutazione positiva del proprio operato
tale da poter accedere alla cd. "indennità di esclusività medica" contemplata dal CCNL di
dirigenza medica 8.6.2000.

Sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto, deduceva, quindi, di aver diritto alla corresponsione dell'indennità in parola che l'azienda convenuta aveva invece assoggettato illegittimamente al regime di blocco previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche, nella legge n. 122 del 30.7.2011.

L'Azienda sanitaria convenuta si costituiva, deducendo l'infondatezza della domanda. Evidenziava, in proposito, che la datrice lecitamente aveva applicato alla specie il blocco per gli anni 2011-2012 e 2013 del trattamento complessivo dei dipendenti, compresi i dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio di cui al citato decreto legge convertito.

All'udienza odierna, previo deposito di note autorizzate, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate in atti, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.

La domanda è fondata.

L'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 recita: "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti....non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno,".

L'art. 42 del contratto collettivo di categoria in ordine alla indennità di esclusività del rapporto di lavoro dispone: "Nel quadro del riordino del servizio sanitario nazionale previsto dal decreto legislativo 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel contratto collettivo nazionale di lavoro del secondo biennio economico 2000-2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari".

Dalla lettura della prima disposizione, a cui l'azienda resistente si è richiamata per giustificare la mancata corresponsione dell'indennità reclamata in ricorso, si evidenzia espressamente come il blocco degli emolumenti risulti escluso per il caso di "eventi straordinari" che incidano sulla dinamica salariale, vale a dire per il caso di eventi che modifichino la tipologia e le condizioni della prestazione resa.

La disposizione contrattuale citata, letta in collegamento alla disposizione di legge in parola, fa chiaro riferimento alla ratio dell'indennità di esclusività ivi contemplata e cioè che essa rappresenti un incentivo economico strutturato quale contropartita ad una scelta

dell' interessato che modifica il rapporto di lavoro rendendolo più intenso e di sicuro maggior interesse per l' amministrazione sanitaria.

Il regime di esclusività, infatti, viene a diversamente strutturare il contratto tra il medico e l' azienda sanitaria : intanto viene corrisposta una quota aggiuntiva del salario in quanto la prestazione viene ad assumere una pregnanza maggiore e diversa, resa, com'è, in regime di esclusività, appunto.

Una riprova si rinviene nella interpretazione fornita sulla norma in controversia da parte della Conferenza Stato-Regioni del 10.2.2011 ove si elencano tra gli eventi che incidono sulla prestazione lavorativa, in quanto tali, immuni dal vincolo di cui all' art. 9 della legge citata, per il servizio sanitario nazionale, "il passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività".

Così interpretate le norme applicabili alla specie e non essendo contestato che il Dr. abbia optato per il regime di esclusività rendendo un servizio in via continuativa giudicato positivamente durante il primo quinquennio trascorso in qualità di dirigente medico presso la struttura di neuroradiologia facente parte dell' azienda sanitaria convenuta (c.f.r. valutazione positiva espressa dal direttore della struttura complessa di neuroradiologia in data 12.9.2011), non vi è dubbio che allo stesso spetti l' indennità in parola a far data dal positivo giudizio ottenuto.

I conteggi, correttamente elaborati sulla base delle buste paga e degli elementi ricavabili dalla contrattazione collettiva e non contestati nello specifico dalla convenuta, conducono pertanto alla condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 8.603,65 per il periodo dal 12.9.2011 al Novembre 2012.

Seguono gli interessi come per legge.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, poiché soccorrente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, condanna l' azienda sanitaria convenuta a corrispondere a [] a titolo di indennità di esclusività, la somma complessiva di euro 8.603,65, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- condanna infine la resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, con attribuzione;

Napoli, il 18.3.2014.

Il giudice